

REPUBBLICA DI SAN MARINO

CONTRATTO COLLETTIVO  
UNICO GENERALE DI  
LAVORO

PER LE AZIENDE ARTIGIANALI  
E I LAVORATORI IN ESSE OCCUPATI

*Periodo di validità anni 1998 - 2001*

**Confederazione Sammarinese del Lavoro**  
**Confederazione Democratica Lavoratori Sammarinesi**  
**&**  
**Organizzazione Sammarinese Lavoro Autonomo**

ALLEGATO CONTRATTUALE n. 1 (integrazione)

Ad integrazione e modifica di quanto previsto dall'allegato contrattuale n. 1, le Parti concordano quanto segue:

- 1) ...
- 2) ...
  - a) Mobilità interna
  - b) Mobilità esterna
    - b1)
    - b2)
    - b3)

3) **Al fine di realizzare nuove norme a tutela dei lavoratori assunti a tempo determinato, le parti concordano:**

a) L'azienda è tenuta a comunicare al lavoratore, con un preavviso di almeno mesi DUE, l'intenzione di non procedere alla richiesta del rinnovo del permesso di lavoro. In mancanza di tale comunicazione nei termini indicati, l'azienda è impegnata a richiedere il rinnovo del permesso di lavoro per un ulteriore periodo pari al mancato preavviso previsto.

*NOTA A VERBALE: l'applicazione di detta norma avrà vigore dall'inizio del 3° mese successivo alla sottoscrizione del contratto.*


- b) La procedura relativa al rilascio, al rinnovo e/o al ritiro dei permessi di lavoro per i lavoratori frontalieri, compete alle autorità della Repubblica di San Marino.
- c) Tutti i lavoratori dei settori previsti dall'art. 2 della legge 29 settembre 1986 n. 107, nel caso di licenziamenti collettivi e a seguito di specifico accordo tra l'U.N.A.S. e le OO.SS., potranno beneficiare di tre mesi di C.I.G. -.
- d) Per tutti i lavoratori che, dietro eventi previsti al punto precedente, non posseggono i requisiti di cui all'art. 7 della legge 11 dicembre 1979, n. 83, durante il periodo che beneficiano della C.I.G. di cui sopra, le parti concordano di privilegiare una ricollocazione degli stessi, qualora richiesti da altre realtà economiche sammarinesi.

4) Ex art. 3


San Marino, 07 AGO. 1998

Fatto, letto e sottoscritto.


Confederazione Sammarinese  
del Lavoro



Unione Nazionale Artigiani  
Repubblica di San Marino



Confederazione Democratica  
Lavoratori Sammarinesi



# Verbale di Accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Unico Generale di Lavoro valevole per il Settore Artigianato

San Marino, 07 AGO. 1998

L'Organizzazione Sammarinese del Lavoro Autonomo (OSLA), rappresentata dal Presidente Generale Dott. Gianni Minzoni e dal Presidente sett. Artigianato Sig. Giuseppe Gianni,

E

La Confederazione Sammarinese del Lavoro (CSdL), rappresentata dal Segretario Generale Sig. Giovanni Ghiotti

La Confederazione Democratica dei Lavoratori Sammarinesi (CDLS), rappresentata dal Segretario Generale Sig. Marco Beccari

La Federazione Lavoratori Industria, rappresentata dai Sigg. Giorgio Felici, Enzo Merlini, Gian Luca Montanari e Giuliano Tamagnini;

hanno stipulato il presente Verbale di Accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Unico Generale di Lavoro per le Aziende Artigianali ed i lavoratori in essa occupati.

## NORME PER LA DIFESA DELLA SALUTE

Il rappresentante dei lavoratori nei termini previsti dalla legge n. 31 del 18.2.98 potrà beneficiare di n. 5 ore retribuite ogni azienda rappresentata, o n. 1 ora retribuita ogni due dipendenti rappresentati, con il limite massimo (per ogni rappresentante di più aziende) di 25 ore annue cumulabili nell'arco di un biennio.

Le Parti concordano, nel caso di organizzazione di momenti di informazione e formazione, l'intervento finanziario del Fondo Servizi Sociali a copertura totale dei costi retributivi diretti e di quelli indiretti, che vengono forfettizzati nel 50% della retribuzione lorda diretta.

## ACCORDO SUI SERVIZI SOCIALI

a) Le Parti concordano che tutti i lavoratori licenziati in base al Cap.III della legge n°23 del 1977 hanno diritto al mantenimento della intera quota scatti maturata all'atto dell'assunzione nel nuovo posto di lavoro, attraverso specifico accordo da definirsi fra le parti. Il Fondo Servizi Sociali rimborserà il 50% della quota scatti corrisposta al lavoratore, direttamente alle aziende per un periodo di 36 mesi.

b) Le Parti concordano la previsione di apposite borse di studio per gli studenti universitari,

*H. G. T. Minzoni* *G. Ghiotti* *M. Beccari* *G. Felici* *E. Merlini* *G. L. Montanari* *G. Tamagnini*

*Giuseppe Gianni*

figli di lavoratori con solo reddito di lavoro dipendente a condizione che siano in regola con il piano di studi previsto. A tale scopo saranno messe a disposizione risorse finanziarie nell'ambito dei budgets annuali del Fondo Servizi Sociali.

## ASSUNZIONI

Ad integrazione, si concorda che durante la formazione professionale il lavoratore eventualmente posto in CIG continua a maturare l'anzianità utile per la definizione dello scaglione retributivo spettante. Resta in essere la norma contrattuale per la quale i primi 22 giorni di CIG devono essere recuperati al fine del completamento della formazione.

## PERSONALE FRONTALIERO

- La procedura relativa al rilascio (o al rinnovo, o al ritiro) di permessi di lavoro per i lavoratori frontalieri (cioè i lavoratori non sammarinesi che rientrano, dopo il lavoro prestato, al proprio domicilio nella Repubblica Italiana) dovrà concludersi tassativamente entro 20 giorni lavorativi, con apposita deliberazione degli organismi competenti della Repubblica di San Marino. Trascorso tale termine senza una pronuncia di tali organi preposti, la richiesta si deve intendere approvata.

- Nel caso di licenziamenti collettivi il lavoratore frontaliere coinvolto, a seguito di specifico accordo, dovrà iscriversi immediatamente in una speciale lista di "cambio lavoro A" e nel contempo potrà beneficiare di mesi TRE di C.I.G. (legge n°37 del 1975) prorogabili, con accorda, di ulteriori DUE mesi.

Tali lavoratori avranno la precedenza nell'assegnazione di nuovi posti di lavoro rispetto ad altri frontalieri. Dopo il periodo suddetto il lavoratore cesserà ogni rapporto con l'azienda di provenienza. Tale rapporto cesserà anche nel caso in cui il lavoratore rifiuti una proposta di nuova collocazione.

L'avvio al lavoro avverrà tenendo conto della professionalità richiesta e della data d'iscrizione nella lista. La gestione di tale graduatoria è demandata ad una speciale commissione paritetica che rappresenti i lavoratori, i datori di lavoro, gli organi istituzionali preposti.


- Nel caso in cui il rapporto di lavoro cessi alla sua naturale scadenza, il lavoratore frontaliere, onde ricercare nuova occupazione, potrà iscriversi in una speciale lista di "cambio lavoro B". L'azienda è tenuta a comunicare al lavoratore, con preavviso di almeno DUE mesi, l'esigenza di non rinnovare il permesso di lavoro.

## ORARIO DI LAVORO

A far data dal 01/01/2000 l'orario di lavoro settimanale passerà al 37,5 ore con il contestuale recupero delle attuali 8 ore annue di riduzione d'orario.

## ART. 37 - LAVORO STRAORDINARIO

Ad integrazione della precedente norma, si concorda di aumentare al 30% la maggiorazione percentuale prevista per il lavoro straordinario effettuato in tutte le giornate feriali comprese tra il lunedì ed il sabato.



*Handwritten signature: Pulgani Scini*

## FERIE ANNUALI

Ad integrazione della norma precedente, si concorda quanto segue:

a far data dall'01.01.1999 le ferie annuali, per i lavoratori i cui orari sono distribuiti su 5 giorni, sono pari a 25 giornate, ricomprendendo in esse le 14 ore previste dall'accordo interconfederale sulle "festività" del 6 dicembre 1990, a far data dall'1.1.2001 le ferie annuali sono pari a 26 giornate.

## PERMESSI DI BREVE DURATA

Le Parti concordano l'introduzione di una giornata di permesso retribuito dal 01/01/1998 per quei lavoratori che, per documentate esigenze di salute coinvolgenti il nucleo familiare entro il secondo grado di parentela, sono costretti ad assentarsi dal lavoro.

Le Parti inoltre concordano la concessione di permessi speciali retribuiti in caso di lutto per un totale di 3 giorni qualora coinvolga un familiare entro il primo grado di parentela o di affinità, e di 2 giorni qualora coinvolga un familiare entro il secondo grado di parentela.

I permessi di cui sopra potranno essere usufruiti previa richiesta alla Direzione aziendale.

## SCATTI BIENNALI DI ANZIANITÀ

Per la loro rivalutazione si farà riferimento alla dinamica salariale.

Inoltre le Parti concordano l'introduzione di un'ulteriore scatto di anzianità maturabile dal 01/01/2000.

## ART. 51 - RETRIBUZIONE

### AUMENTI RETRIBUTIVI:

Le parti concordano un aumento annuo, nell'arco della durata contrattuale, che è frutto dell'integrazione della quota retributiva denominata "Politica dei Redditi" nei termini stabiliti dal "Protocollo di intesa sulla politica dei redditi ed incentivazione del lavoro nei settori privati" dell'8.4.98 (da sottoscrivere anche dall'OSLA)

anno 1998	5,10
anno 1999	5,10
anno 2000	5,00
anno 2001	3,7

## ART. 52 - INDENNITÀ PERDITA MONETA E MANEGGIO DENARO

il lavoratore la cui mansione normale consiste nel maneggio di denaro contante per riscossione o pagamenti, con responsabilità per errore anche finanziario, ha diritto ad un'indennità pari

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signature]*